

Codice DB1403

D.D. 14 febbraio 2012, n. 328

**L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA del progetto "Interventi di sistemazione idraulica a tutela e difesa per la messa in sicurezza dell'abitato di Cortemilia (CN)", localizzato nel Comune di Cortemilia (CN), presentato dal Comune di Cortemilia (CN) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di ritenere che il progetto "Interventi di sistemazione idraulica a tutela e difesa per la messa in sicurezza dell'abitato di Cortemilia (CN)", presentato dal Comune di Cortemilia (CN), localizzato nel Comune di Cortemilia (CN), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento:

1. Dovrà essere sviluppato un modello bidimensionale in moto vario del fiume Bormida nel tratto oggetto di intervento, valutando gli effetti delle arginature in progetto sull'onda di piena, sia in termini di riduzione dei volumi invasati nelle aree retrostanti le arginature stesse, sia in termini di velocità dell'onda di piena transitante, sia in termini di dinamica fluviale, in particolare nei tratti in curva dell'alveo, verificando come variano i suddetti parametri tra differenti scenari (scenario stato attuale, scenario con intervento n. 1, scenario con intervento n. 2, ecc..) e valutando in particolare la differenza tra lo scenario attuale e lo scenario con tutte le arginature in progetto inserite. Tramite tale modellazione, si dovrà verificare il non aggravamento del rischio idraulico, in termini di livelli idrometrici e processi geomorfologici, rispetto alle aree urbanizzate (concentrico, edifici sparsi) e rispetto alle infrastrutture presenti (ponti e viabilità).
2. Dovranno essere valutate le possibili interferenze con la rete idrografica secondaria e, più in generale, con le acque provenienti dai versanti collinari retrostanti alle arginature previste, al fine di definire le più appropriate soluzioni tecniche per il superamento di eventuali criticità.
3. Gli interventi di asportazione dei sedimenti in alveo dovranno essere limitati a quei depositi che ostruiscono, anche parzialmente, le luci dei ponti e che determinano un'alterazione significativa delle sezioni di progetto previste, al fine di ripristinare le originarie geometrie che consentono il deflusso della portata di progetto. In ogni caso, le effettive volumetrie da asportare o movimentare andranno valutate anche sulla scorta di approfondite analisi riguardanti la morfodinamica e la tendenza evolutiva dell'alveo, al fine di evitare l'instaurazione di condizioni di disequilibrio, anche locali, che potrebbero innescare processi erosivi potenzialmente negativi per la stabilità delle opere di difesa e dei ponti esistenti, il cui stato attuale andrà comunque verificato in relazione in particolare ad eventuali fenomeni di erosione in corso.
4. Dovrà essere effettuata una verifica delle condizioni di pericolosità e di rischio residuo, sia a seguito del singolo intervento previsto, sia nella situazione di progettazione complessiva.
5. In relazione all'intervento n. 2, dovrà essere valutata la possibilità di ricorrere a misure di mitigazione del rischio differenti rispetto ad un intervento strutturale, quali ad esempio il ricorso a

procedure di rilocalizzazione dell'isola ecologica e della sede della protezione civile ivi presenti. Nel caso in cui tale strada non fosse percorribile, il ricorso ad interventi strutturali dovrà essere mirato esclusivamente alla protezione delle strutture principali esistenti, evitando di interessare le aree coinvolte dagli intensi processi erosivi nel corso dell'evento del 1994 e sottraendo meno superfici possibili alla possibilità di esondazione ed alla dinamica del corso d'acqua, compatibilmente con l'assetto di progetto del corso d'acqua stesso e con le necessità di garantire la protezione del centro abitato e delle infrastrutture presenti, anche in considerazione della presenza, immediatamente a valle, del centro abitato, posto in un ambito morfologicamente depresso, più volte inondato in passato, con tiranti idrici anche di alcuni metri.

6. Poiché la realizzazione di un muro in cemento armato su una scogliera in massi (intervento n. 5) potrebbe determinare nel tempo problemi di stabilità dell'opera, in quanto si andrebbe ad appoggiare una struttura rigida e pesante su una struttura maggiormente deformabile, nelle successive fasi di progettazione dovranno essere valutate soluzioni progettuali idonee ad evitare la suddetta criticità.

7. Dovrà essere impiegata particolare attenzione nella progettazione delle opere di regimazione e di drenaggio delle acque superficiali, al fine d'impedire l'insorgere di fenomeni erosivi e/o di infiltrazione concentrati.

8. Qualora alcune aree interessate dal progetto ricadano in zone sottoposte a vincolo monumentale, dovrà essere richiesto un nulla osta specifico ai sensi degli artt. 21 e 22 della parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

9. Negli elaborati del progetto definitivo, dovrà essere messa in evidenza la conformità degli interventi in progetto con il Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009 ed in particolare la rispondenza del progetto con quanto indicato all'art. 14 del suddetto Piano, relativo al sistema idrografico e compreso nelle misure di salvaguardia, in particolare per quanto riguarda il massimo rispetto della vegetazione ripariale autoctona.

10. Eventuali operazioni di scavo dovranno essere preventivamente comunicate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo delle Antichità Egizie.

11. Dovrà essere approfondito in sede di progetto definitivo l'impatto dell'opera sul paesaggio, anche attraverso immagini di foto-inserimento di tutti gli interventi significativi per il paesaggio (scogliere, muretti in c.a., movimenti di terra, ecc) e specificando gli interventi di mitigazione previsti al fine di ridurre l'impatto dell'opera sul paesaggio, presentando una relazione conforme ai dettami del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

12. Per quanto riguarda l'impatto atmosferico, al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri, nell'ambito della progettazione esecutiva dovranno essere definite dettagliate procedure di gestione delle attività svolte nel cantiere stesso; tali procedure dovranno far proprie le seguenti prescrizioni minime:

- dovranno essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie;

- i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;

- tutte le macchine operatrici “off road” dotate di motore a combustione a ciclo diesel dovranno essere dotate di specifici sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza;
- dovranno essere attivati programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate; in particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;
- le piste di cantiere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l’emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovrà essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo scavo della trincea e accantonato a fianco della pista;
- dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all’uscita delle aree di cantiere;
- dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;
- dovranno essere concordati, con il Comune di Cortemilia, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali al fine di minimizzare gli impatti locali sulla qualità dell’aria, sul clima acustico e sulla viabilità;
- le operazioni di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuate in luogo dedicato;
- nell'area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza.

13. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 concernente “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, modificata con D.G.R. n. 75 – 2074 del 17 maggio 2011. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica, ed in particolare il rispetto del fermo biologico in concomitanza con la riproduzione delle specie autoctone tipiche del sito come da monitoraggio effettuato nel 2009 dalla Regione Piemonte-Direzione Agricoltura ed il ripristino dell’aspetto di naturalità dell’alveo interessato dagli interventi. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l’autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

14. Per ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante le operazioni di disalveo dovrà essere salvaguardato il libero deflusso delle acque mediante realizzazione di idonee opere (es. savanelle). Inoltre prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Cuneo Settore Tutela Flora e Fauna, Caccia e Pesca le eventuali operazioni di allontanamento della fauna ittica.

15. Dovranno essere effettuate analisi approfondite della composizione chimica del sedimento da movimentare/asportare in considerazione delle pregresse criticità dovute all'insediamento produttivo di Cengio posto a monte di Cortemilia. La modalità di campionamento e di analisi unitamente alle sostanze da ricercare dovranno essere concordate con il dipartimento di ARPA Piemonte competente.

16. Si richiede la piena applicazione ed ottemperanza, sia nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, delle misure di mitigazione ambientale contenute nella "Relazione di verifica di compatibilità ambientale" allegata al progetto preliminare presentato.

17. Per l'esecuzione di interventi di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva al di fuori dell'alveo, si dovrà applicare quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 – 8849 del 26 maggio 2008 "Approvazione degli "Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali" e nuove disposizioni attuative art. 37 della legge regionale n. 16/1999". In particolare, il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovranno essere indicati su elaborati grafici adeguati gli abbattimenti previsti, specie se relativi ad essenze di pregio, indicando eventuali misure compensative. Dovrà essere posta inoltre particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

18. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.

19. Dovrà essere prestata la massima attenzione nell'evitare spandimenti in alveo di cemento e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (es. combustibili e oli nelle macchine operatrici).

20. Al termine dei lavori dovranno essere curate le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale. Le opere a verde di recupero ambientale dovranno essere realizzate nelle stagioni idonee (primavera e autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali.

21. Al termine dei lavori nei tratti in cui si interviene sul fondo alveo, questo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario.

22. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio

realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

23. Dovranno essere comunicati al Dipartimento ARPA di Cuneo l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole